



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 82

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:
➤ CONTROVERSIE IN
MATERIA DI
RESPONSABILITA'
MEDICA - LA
MEDIAZIONE NON E'
OBBLIGATORIA -
SENTENZA CORTE
COSTITUZIONALE.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.

Si rileva che l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/10 prevede che **"chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia** di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, **da responsabilità medica** e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, **è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione** ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal *decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179*, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'*articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. **L'esperimento del**

procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'*articolo 6*. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli *articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni*".

Pertanto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale che deve essere ancora depositata e pubblicata sulla G.U. permane soltanto la mediazione facoltativa.

Di fatto l'art. 5 del D.Lgs. 28/10 citato in premessa, che prevedeva l'obbligatorietà della mediazione per le controversie in materia di responsabilità medica, viene travolto.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE


Amedeo Bianco